

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA IL CONSERVATORIO STATALE DI
MUSICA “BRUNO MADERNA” DI CESENA, I MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA
E IL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA “AUGUSTO RIGHI”
DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER LO
SVILUPPO DI AZIONI IN AMBITO DI DIDATTICA, RICERCA, SVILUPPO E
INNOVAZIONE.**

Il **Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena** (di seguito indicata come "Conservatorio" o, indistintamente, come “Parte”) C.F. 90012410404 rappresentata dal Direttore Prof.ssa Laura Pistolesi, domiciliata per la sua carica presso il Conservatorio, Corso Comandini 1, Cesena (FC);

Il **Comune di Reggio Emilia, Musei Civici**, (di seguito come "Museo o, indistintamente, come “Parte”) C.F. e P.IVA00145920351 rappresentata dalla Dirigente Dott.ssa Valentina Galloni, domiciliata per la sua carica presso la sede municipale in Piazza Prampolini, 1;

e

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.I. n. 01131710376, attraverso il **Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi”** (di seguito indicata come “DIFA” o, indistintamente, come “Parte”), con sede in Bologna (Italia), Viale Berti Pichat 6/2 Bologna, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Andrea Cimatti, autorizzato alla stipula del presente Contratto con delibera della Giunta del Dipartimento nella seduta del 5 luglio 2023;

Di seguito congiuntamente indicate come “Parti”;

Premesso che

- L’art. 15 della Legge 241/1990 consente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- I Musei Civici sono un servizio del Comune di Reggio Emilia che nello svolgimento dei propri compiti assicurano la conservazione, l’ordinamento, la valorizzazione, l’esposizione del proprio patrimonio e ne promuovono la conoscenza e la fruizione da parte del pubblico. In particolare danno impulso all’incremento del proprio patrimonio collezionistico; ne curano la corretta conservazione catalogazione, ordinamento e restauro; sviluppano la ricerca, la documentazione e l’informazione;
- Il Conservatorio Maderna di Cesena è sede primaria di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, e riconosce ed afferma nel proprio statuto che l’attività didattica è inscindibile dall’attività di ricerca e produzione affinché l’insegnamento sia in grado di concorrere all’evolversi della società e della conoscenza culturale ed artistica;
- L’Università è un’istituzione pubblica, centro primario di didattica e ricerca, che ha come proprio compito quello di elaborare e trasmettere le conoscenze scientifiche, promuovendo ed attuando modelli di collaborazione su didattica e ricerca con soggetti pubblici e privati in settori

scientifici altamente innovativi, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in attuazione dello Statuto approvato con Decreto Rettorale n.1203 del 13.12.2011;

- Il DIFA è una struttura organizzativa dell'Ateneo per lo svolgimento di funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative e svolge attività in molteplici ambiti di ricerca, tra cui la Fisica applicata ai Beni Culturali;
- le Parti sono interessate a collaborare nello studio di strumenti musicali, di proprietà del Museo o del Conservatorio, sia per il valore organologico degli stessi, sia per le ricadute che l'indagine potrebbe avere sul miglioramento delle conoscenze circa la prassi costruttiva e la pratica storicamente informata degli strumenti;
- Inoltre le Parti attraverso le reciproche expertise, intendono collaborare nello studio, nella conservazione e nella valorizzazione dei suddetti strumenti attraverso indagini non distruttive, pubblicazioni e attività seminariali che consentiranno di porre in giusto risalto le caratteristiche e la qualità della ricerca svolta;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nella presente Convenzione;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione.

Art.2 (Oggetto)

Il presente Accordo definisce le modalità di collaborazione tra le Parti, che potranno svilupparsi in ambito di didattica, ricerca, sviluppo e innovazione, anche attraverso la redazione di specifici progetti esecutivi.

Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito a titolo esemplificativo, non vincolante e non esaustivo:

- Applicazione di Tecnologie Non Distruttive, tra cui ad es. la radiografia digitale e la tomografia computerizzata con raggi X;
- Diagnostica di oggetti di studio provenienti dalle collezioni del Museo e del Conservatorio;
- Ricerca congiunta nell'ambito di studi organologici e progetti di restauro, studi scientifici e riproduzioni tomografiche, studi storici, archivistici e organologici e sperimentazione musicale;
- Organizzazione di workshop e convegni.

Art. 3 (Modalità, finalità e prodotti della collaborazione)

La collaborazione in oggetto prevede che le Parti rendano disponibili, previa elaborazione di specifici progetti esecutivi, le figure curatoriali, gli spazi e le strumentazioni tecniche necessarie alle attività di comune interesse previste dalla presente convenzione.

Le finalità della collaborazione sono di tipo prettamente scientifico-sperimentale e promozionale delle competenze istituzionali reciproche a livello locale, nazionale e internazionale. I risultati dell'attività prevista dalla presente Convenzione saranno impiegati per conferenze, pubblicazioni scientifiche, realizzazioni di copie di strumenti musicali, eventuali progetti di

ricerca e, in generale, per un reciproco avanzamento delle conoscenze in materia.

Art. 4 (Responsabili scientifici dell'Accordo)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione sarà assicurata da un/a Responsabile nominato/a da ciascuna Parte.

I Responsabili scientifici della Convenzione per il Museo sono le Dr.sse Valentina Galloni, Responsabile del Museo, e Georgia Cantoni, Responsabile sezione etnografica.

La Responsabile scientifica della Convenzione per il DIFA è la Prof.ssa Maria Pia Morigi, professoressa associata del DIFA.

Il Responsabile scientifico della Convenzione per il Conservatorio Maderna di Cesena è il M.o Pietro Modesti, docente di Cornetto.

Art. 5 (Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informate le altre Parti sulle attività effettuate.

Resta inteso che le attività verranno impostate di concerto tra le Parti e improntate alla più ampia collaborazione.

Art. 6 (Regole di comportamento presso la sede di un'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale di un'altra operante nelle attività oggetto della presente Convenzione.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in

vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Art. 7 (Assicurazioni, prevenzione e sicurezza)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa obbligatoria ed alla sorveglianza medica del proprio personale che verrà chiamato a frequentare i luoghi di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.

Ciascuna parte si obbliga inoltre a stipulare, con onere a proprio carico, con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente Accordo, un'adeguata polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi, intendendosi compresa tra questi l'altra Parte partecipante all'accordo, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'eventuale inesistenza o inoperatività delle coperture assicurative non esonera le parti dalle responsabilità di qualunque genere su di esse incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Ciascuna Parte potrà richiedere all'altra Parte di dimostrare il possesso delle predette Polizze, in qualsiasi momento nel corso di validità del presente Accordo.

Il personale di ciascuna Parte, o altro da esso delegato, che si rechi presso l'altra Parte per assistere e/o collaborare alle attività relative al presente Accordo, è tenuto prima dell'accesso ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione e salute, e uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali della Parte ospitante, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 8 (Uso dei segni distintivi)

Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Analogamente, il marchio istituzionale dei Musei Civici di Reggio Emilia e il marchio istituzionale del Conservatorio Statale di Musica Bruno Maderna di Cesena.

Nessuna delle Parti può fare uso del marchio e/o della denominazione di un'altra Parte in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione

Art. 9 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto della

presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza. Tutti i risultati, le informazioni e le conoscenze di cui le Parti entreranno in possesso in via diretta od indiretta nell'ambito della presente Convenzione saranno di proprietà delle Parti e non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza reciproco consenso scritto delle parti, che si impegnano comunque a mantenere il più stretto riserbo su tutte le informazioni, dati, nozioni appresi in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, fatti salvi i dati ottenuti dal Museo nell'ambito della propria attività Istituzionale.

Art. 10 (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal GDPR 2016/679.

Art. 11 (Proprietà e utilizzazione dei risultati)

Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto

oggetto del presente Accordo e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare. I progetti esecutivi potranno eventualmente derogare al presente articolo.

Nelle pubblicazioni dei risultati, dovrà essere esplicitamente indicato che le attività sono state eseguite nell'ambito del presente Accordo di collaborazione.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti concorderanno in un accordo separato i contenuti e le modalità di disseminazione e pubblicazione dei risultati della ricerca, fatto salvo l'interesse alla tutela dei risultati che possano essere oggetto di titolo di privativa.

Art. 12 (Durata e recesso)

La presente Convenzione avrà durata di un anno dalla data della sottoscrizione. La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire almeno 45 giorni prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni.

Art. 13 (Modifiche alla Convenzione)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla Convenzione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 14 (Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 15 (Oneri finanziari e Costi)

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sostiene i costi relativi all'esecuzione e al finanziamento delle attività oggetto dell'accordo e di propria competenza.

Su richiesta delle parti potranno essere rimborsate le spese di missione o trasferta, secondo i rispettivi Regolamenti, al personale coinvolto nella presente Convenzione.

Art. 16 (Legge applicabile e Foro competente)

La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per ogni controversia tra le parti relativa alla presente convenzione, non risolvibile in via bonaria, è competente il Foro di Bologna.

Art. 17 (Comunicazioni)

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

per il Conservatorio: conservatoriomaderna@pec.it e in copia conoscenza p.modesti@consmaderna.org

per il Museo: paola.riccio@comune.re.it e in copia conoscenza:

georgia.cantoni@comune.re.it

PEC: servizi.culturali@pec.comune.re.it

per il DIFA, all'attenzione della Prof.ssa Maria Pia Morigi
(mariapia.morigi@unibo.it) ed in copia conoscenza:

clarissa.consaga@unibo.it

PEC: difa.dipartimento@pec.unibo.it

Art. 18 (Spese contrattuali)

La presente Convenzione, è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è esente da tasse ed imposte indirette ai sensi dell'art.3 c. 1 e 55 c.2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 ed ai sensi dell'art.1 commi 353 e 354 della Legge n. 266/2005.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 art.16 Allegato B e dell'art.28 D.P.R. n.955/82.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, *digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241*, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Conservatorio Statale di Musica "Bruno Maderna" di Cesena	Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" dell'Università di Bologna	Musei Civici di Reggio Emilia
La Direttrice Prof.ssa Laura Pistolesi	Il Direttore Prof. Andrea Cimatti	La Dirigente Dott.ssa Valentina Galloni